

LA LETTERA DI ASSILEA

MENSILE DI INFORMAZIONE INTERNA
DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA LEASING
A CURA DI ASSILEA SERVIZI S.U.R.L.

MARZO 2006 NUMERO 3 ANNO 12



IL SETTORE LEASING CHIUDE IN POSITIVO ANCHE IL 2005

Il settore del leasing ha confermato anche nel 2005 una crescita a due cifre: lo stipulato dei contratti di leasing ha infatti superato i 44 miliardi di euro con un incremento del 15,6% rispetto al 2004, confermando lo stato di ottima salute di cui gode l'intero settore, nonostante il perdurare della crisi congiunturale.

Il numero dei contratti, pari a oltre 441.000, è risultato invece pressochè in linea con l'anno precedente (+0,5%).

Il volume degli impieghi al 31 dicembre 2005, rappresentativo del portafoglio dei contratti leasing in essere, ha raggiunto l'ammontare di circa 100 miliardi di euro.

Questi, in sintesi, i principali dati che emergono dal consuntivo annuale di Assilea sull'andamento di settore.

L'ANDAMENTO DEI COMPARTI

Il **comparto immobiliare**, con uno stipulato di 22 miliardi di euro (+31% sul 2004), si conferma al primo posto con circa la metà del valore dei contratti nel 2005 sul totale e impieghi per circa 62 miliardi di euro.

Le migliori performance, all'interno del comparto, si sono registrate per i contratti su immobili costruiti (+33%) e nel settore leasing su immobili da costruire (+27%), mentre un vero e proprio exploit è stato registrato nel leasing immobiliare di fascia d'importo più elevata, visto che oltre il 28% dello stipulato immobiliare ha riguardato contratti d'importo superiore ai 10 milioni di euro.

Il **comparto strumentale**, il secondo per importanza assoluta (26% dello stipulato complessivo), ha chiuso l'anno con uno stipulato di oltre 11 miliardi di euro, con una crescita contenuta (1%) rispetto al 2004, e impieghi per 23 miliardi di euro al 31 dicembre. Si è confermata la concentrazione nei contratti di

fascia di importo compresa tra 100.000 e 500.000 euro, che rappresentano il 40% dello stipulato del comparto.

Il **leasing auto** è stato caratterizzato da una crescita del 3% circa nel 2005, per uno stipulato di 8,9 miliardi di euro, pari al 20% dello stipulato complessivo, e impieghi che hanno raggiunto a fine anno i 13 miliardi di euro.

La performance è stata positiva soprattutto nel segmento del "renting a medio-lungo termine" dove rispetto al 2004 si è registrato un +33%. Con riferimento alla tipologia di veicolo, la dinamica migliore si è avuta per i veicoli commerciali e industriali (rispettivamente +10,7% e +4,8%), mentre le autovetture hanno registrato una flessione (-3,1%),

Si conferma infine anche per il 2005 la buona crescita del **comparto aereonavale e ferroviario** (+21%), che ha raggiunto uno stipulato di 3,6 miliardi di euro e impieghi per 2 miliardi di euro al 31 dicembre. La crescita del settore

AUTORIZZAZIONE TRIB.
N. 6/98 DEL 13.1.98

DIRETTORE RESPONSABILE
ING. FABRIZIO MARAFINI

STAMPA
PALOMBI & LANCI S.r.l.
VIA MAREMMANA INF. KM. 0,500
(VILLA ADRIANA) - TIVOLI

Poste Italiane SpA Spedizione in Abbonamento
Postale DL 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46
Art. 1, comma 1 - DCB Roma)



continua ad essere trainata dalla nautica da diporto.

STIME PER IL 2006

Le stime degli operatori per il 2006 prevedono una crescita dell'8% dello stipulato per un valore complessivo di 47,7 miliardi di euro di nuovi contratti nell'anno. Una sostanziale ripresa dovrebbe riguardare il comparto auto, mentre è previsto un rallentamento del ritmo di crescita dell'immobiliare.

Stipulato leasing 2005 (in milioni di euro)

Leasing	2003	2004	Variazione %	Peso % sul totale
Immobiliare	16.739	21.950	+31,1	49,7
Strumentale	11.206	11.356	+1,3	25,7
Auto	8.596	8.870	+3,2	20,1
Aeronavale e ferroviario	1.644	1.984	+20,6	4,5
TOTALE	38.185	44.160	+15,6	100,0

L'EFFETTO FISCALE IAS 17 NEI BILANCI DI ESERCIZIO DELLE SOCIETA' DI LEASING E DELLE IMPRESE UTILIZZATRICI

di Domenico Buono

Mercoledì 5 aprile 2006 avrà luogo al Novotel Milano Est Aeroporto il convegno di studio "IAS 17: IMPATTI E PROSPETTIVE FUTURE" diretto alle banche, alle società finanziarie e ai professionisti che operano nel settore del leasing.*

Tra gli autorevoli interventi in programma, tra i quali anche quello del rappresentante dello IASB Mr. Warren MCGREGOR, è prevista la partecipazione del Dott. Domenico Buono che, nel documento che segue, introduce alcune delle principali criticità fiscali rivenienti dall'effetto IAS 17 sul bilancio delle società di leasing e degli utilizzatori.

** Per maggiori informazioni sull'iniziativa si rimanda alla sezione "Formazione" presente sul sito www.assilea.it*

Il recepimento dei principi contabili internazionali IAS/IFRS nell'ordinamento nazionale a seguito della scelta operata a livello comunitario avente come finalità la comparabilità dei bilanci redatti dalle società (in particolare da quelle quotate), e la fase di transizione ai principi medesimi comporta una serie di problemi di carattere fiscale a fronte dei quali opera – quale "rimedio" normativo – il decreto legislativo n. 38 del 2005. Naturalmente, anche la prassi amministrativa che ne seguirà avrà il compito di risolvere ulteriori "sfridi di lavorazione" che, come sottolineato dall'organismo italiano di contabilità nel documento OIC 1, sono limitati al bilancio di esercizio. Per quanto riguarda il bilancio consolidato, infatti, non si pone alcun problema, data l'irrelevanza dello stesso ai fini tributari.

Nel presente intervento si proverà a fare il punto sulle problematiche fiscali (relative all'utilizzo "a regime" degli IAS) riguardanti la locazione finanziaria.

Nel nostro ordinamento, il contratto di **locazione finanziaria** (leasing finanziario) prevede che un soggetto (locatore) conceda ad un utilizzatore (locatario) l'uso di un bene per un determinato periodo di tempo a fronte del pagamento di

un corrispettivo periodico (canone), con la presenza in contratto di un'opzione finale di acquisto del bene locato in favore dell'utilizzatore ad un prezzo contrattualmente predeterminato (c.d. opzione di riscatto).

Il contratto di leasing operativo, viceversa, è caratterizzato per l'assenza di tale clausola.

Tali definizioni trovano fondamento nella prassi amministrativa, della Banca d'Italia e nella giurisprudenza prevalente in materia¹, in quanto manca una definizione di legge².

Appare evidente, per quanto sopra affermato, che la definizione di "locazione finanziaria" conosciuta nel nostro ordinamento si discosti in maniera abbastanza significativa

¹ Cfr. la circolare della Banca d'Italia n. 49 dell'8 febbraio 1989 e, per quanto concerne l'A.F., la risoluzione n. 175/E del 12 agosto 2003 dell'Agenzia delle Entrate.

² L'articolo 72-quater, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, inserito dal d.Lgs. 5 del 2006, nel disciplinare la locazione finanziaria, prevede che in caso di scioglimento del contratto, "il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a versare alla curatela l'eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene stesso rispetto al credito residuo



da quella di "leasing finanziario" (o, meglio, di *financial leasing*) utilizzata dal principio contabile internazionale IAS 17, il quale non include come condizione determinante la presenza nel contratto dell'opzione finale di acquisto, laddove – invece – è il sostanziale **trasferimento di tutti i rischi e benefici** all'utilizzatore che qualifica il contratto come "financial".

Si ricorda, in proposito, che elementi indicatori di tale tipo di contratto per lo IAS 17 sono, a titolo esemplificativo, il trasferimento della proprietà del bene al locatario al termine del contratto di leasing, ovvero un'opzione di acquisto del bene sia ad un prezzo che ci si attende sufficientemente inferiore al *fair value* alla data in cui si potrà esercitare l'opzione stessa (tale, pertanto, da far prevedere fin dall'inizio del contratto di leasing che essa sarà esercitata), ovvero una durata del contratto di *leasing* che copra la maggior parte della vita economica del bene anche se la proprietà non viene trasferita, ecc..

Naturalmente, attesa la quasi completa irrilevanza della clausola di acquisto finale al fine di delineare il "confine" tra *operating* e *financial leasing*, si evidenzia una palese differenza tra definizione "interna" e definizione ai sensi dello IAS relativa al leasing operativo; infatti,

in linea capitale" e che, in caso di fallimento della concedente, il contratto prosegue e "l'utilizzatore conserva la facoltà di acquistare, alla scadenza del contratto, la proprietà del bene, previo pagamento dei canoni e del prezzo pattuito". In buona sostanza, la riforma fallimentare – tipizzando il contratto di locazione finanziaria – sembra proseguire nel solco di un percorso normativo intrapreso, oltre che dall'articolo 106 del TUB, anche dal novellato articolo 2427, n. 22, del codice civile, come modificato dal d.Lgs. n. 6 del 2003.

lo IAS 17 fornisce una definizione residuale di *operating leasing* qualificando lo stesso come un contratto di locazione diverso da quello di *financial leasing*.

Operato tale distinguo, è possibile affermare che in entrambi i casi il *leasing* finanziario (sia esso "interno", sia esso IAS) è riconducibile civilisticamente allo schema tipico del finanziamento, quello operativo è riconducibile allo schema tipico della locazione, dell'affitto o del noleggio.

È noto che l'operazione di leasing finanziario, a seconda del punto di vista dal quale si osserva ("formalistico" o "sostanziale"), può essere rappresentata secondo il metodo c.d. patrimoniale, ovvero secondo il metodo c.d. finanziario. Secondo lo schema "finanziario", che privilegia l'aspetto sostanzialmente finanziario dell'operazione, la società utilizzatrice rileva il bene nel proprio attivo patrimoniale. I beni così rilevati in bilancio saranno assoggettati ad ammortamento, con i medesimi criteri dei beni in proprietà; contestualmente alla rilevazione dei beni oggetto di leasing tra le attività, la società utilizzatrice contabilizzerà il relativo debito nei confronti della società concedente.

I canoni contrattualmente pattuiti (e fatturati) non sono, conseguentemente, iscritti interamente nel conto economico ma saranno invece suddivisi tra quote di capitale rimborsato (da portare a riduzione del debito residuo verso il concedente tra le passività dello stato patrimoniale) e quote di interessi (da rilevare per competenza come onere finanziario nel conto economico).

La società concedente, corrispondentemente, non rileva il bene nel proprio attivo patrimoniale, ma un credito pari all'investimento netto dell'operazione. Successivamente, i canoni del contratto andranno imputati in parte come riduzione del credito (quota capitale) ed in parte

quale provente finanziario (quota interessi).

In altri termini, nel conto economico della società concedente non transitano più i canoni di leasing e gli ammortamenti (finanziari ovvero ad aliquote a seconda dei casi) - con la determinazione indiretta del rendimento effettivo dell'operazione quale differenza tra canoni ed ammortamenti - ma direttamente ed esclusivamente la componente finanziaria rappresentata dalla quota interessi maturata annualmente.

Le disposizioni del codice civile, come modificate a seguito del d.Lgs. n. 6 del 2003, riguardanti la rappresentazione contabile delle operazioni di locazione finanziaria, che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni locati³, sono contenute negli artt. 2424 e 2427 n° 22 cod. civ. che prevedono:

- per la società concedente⁴, la separata indicazione nello Stato Patrimoniale delle immobilizzazioni concesse in locazione finanziaria;
- per la società utilizzatrice, la redazione di un prospetto analitico nella nota integrativa al bilancio che evidenzia:
 - il valore attuale delle rate di canone non scadute (di fatto comprensivo anche del valore di riscatto) quale determinato utilizzando il tasso d'interesse pari all'onere finan-

³ Tale definizione sembra, da una parte, avvicinare il concetto di leasing finanziario a quello che lo IAS 17 prevede per il *financial leasing*. D'altra parte non si può sottacere che l'OIC1, nel definire il leasing finanziario, considera qualificante la clausola di riscatto finale del bene.

⁴ Tale disposizione riguarda esclusivamente le società finanziarie iscritte nell'elenco di cui all'articolo 113 del TUB non operanti nei confronti del pubblico.



ziario effettivo inerente i singoli contratti;

- l'onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all'esercizio;
- l'ammontare al quale i beni locati sarebbero stati iscritti nelle immobilizzazioni se acquistati, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all'esercizio.

In buona sostanza, la contabilizzazione delle operazioni di locazione finanziaria - in base alle nuove previsioni contenute nel codice civile - continua ad essere effettuata con il c.d. "metodo patrimoniale".

In altri termini, in ossequio ad un'impostazione che privilegia l'aspetto "formalistico" del contratto, il concedente contabilizza il bene nello stato patrimoniale e i canoni al conto economico e l'utilizzatore iscrive al conto economico i canoni di leasing tra i costi per il godimento di beni di terzi e rileva nei conti d'ordine l'ammontare dei canoni futuri.

A seguito del recepimento degli IAS/IFRS nell'ordinamento interno, l'operazione di *financial leasing* deve essere rilevata - dai soggetti che adottano tali principi contabili internazionali - secondo il c.d. metodo finanziario che, come sopra evidenziato, prevede la contabilizzazione facendo **prevalere la sostanza sulla forma**.

A partire dal 1.1.2005 le operazioni di *leasing* possono, pertanto, essere contabilizzate nel bilancio d'esercizio:

- secondo il metodo finanziario dai soggetti di cui al D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38 che hanno esercitato la facoltà di adozione degli IAS/IFRS o che sono obbligati alla loro adozione;
- secondo il metodo patrimoniale dalle imprese che non hanno adottato tali principi⁵.

QUALIFICAZIONE DEI CONTRATTI E RILEVANZA DEL CONCETTO IAS

Come si è avuto modo di osservare, il concetto di leasing finanziario elaborato in base ai principi contabili internazionali è diverso da quello "interno". Ai fini IAS/IFRS, infatti, non si fa riferimento ai contratti di locazione di beni dei quali il conduttore si assume i rischi ed ha il diritto di riscatto al termine della locazione dietro versamento di un prezzo stabilito, ma ai contratti di locazione che sostanzialmente trasferiscono al conduttore "tutti i rischi ed i benefici derivanti dalla proprietà del bene", a prescindere dal fatto che la proprietà giuridica "sia trasferita o meno al termine del contratto" (ossia, a prescindere dall'esistenza o meno del patto di riscatto).

⁵ Con riferimento alle società di leasing è possibile distinguere:

- Banche e istituti finanziari ex art.107 TUB, che hanno adottato gli IAS nel bilancio individuale, che contabilizzeranno le operazioni di locazione finanziaria e di locazione operativa secondo lo IAS 17;
- Banche e I.F. ex art.107 TUB, che non hanno adottato gli IAS nel bilancio individuale, che contabilizzeranno le operazioni di locazione finanziaria e di locazione operativa secondo il d.Lgs. n. 87/92;
- I.F. ex art.106, i quali, non rientrando nell'ambito di applicazione soggettiva del decreto legislativo n. 38 del 2005, non potranno adottare gli IAS nel bilancio individuale e contabilizzeranno le operazioni di locazione finanziaria e di locazione operativa secondo il d.Lgs. n. 87/92.

Con riferimento invece alle società utilizzatrici è possibile distinguere:

- società utilizzatrici quotate, le quali, in virtù dell'adozione degli IAS nel bilancio individuale, contabilizzeranno le operazioni di locazione finanziaria e di locazione operativa secondo lo IAS 17;
- società utilizzatrici quotate, le quali, non avendo esercitato la facoltà di adottare gli IAS nel bilancio individuale,

Il decreto legislativo n. 38 - modificando l'art. 102 e 109, comma 4, lett. b), del TUIR - sembra attribuire rilevanza fiscale alla "nuova" nozione di *leasing*, almeno per le imprese che utilizzano i principi IAS. Un primo aspetto critico consiste nello stabilire se le imprese che continuano ad applicare i tradizionali principi contabili (utilizzando il metodo patrimoniale) possano o, meglio, debbano continuare a far riferimento al concetto di leasing finanziario come accolto dall'Amministrazione finanziaria.

L'adozione dell'una o dell'altra concezione assume rilievo, a diversi fini (basti pensare alle agevolazioni ovvero ad altri aspetti che, per brevità non sono trattati in questa sede⁶), tutte le volte in cui un contratto di locazione "operativa"

contabilizzeranno le operazioni di locazione finanziaria e di locazione operativa secondo il d.Lgs. n. 6/03;

- società di minori dimensione, le quali, redigendo il bilancio in forma abbreviata, non rientrano nell'ambito di applicazione soggettiva del decreto legislativo n. 38 del 2005 e contabilizzeranno le operazioni di locazione finanziaria e di locazione operativa secondo il d.Lgs. n. 6/03.

⁶ Ad esempio, chi iscrive nel libro dei beni ammortizzabili i beni concessi/ricevuti in leasing finanziario? Come si effettua il calcolo del limite per le spese di manutenzione ex art. 102, comma 6, TUIR? Tale, duplice, problematica riguarda la possibilità di dare rilevanza al principio della sostanza sulla forma e "spingere" fino a considerare "proprietario" del bene (fin dall'origine) il soggetto utilizzatore. Chi scrive è dell'idea che, anche ove venga utilizzato lo IAS 17, l'iscrizione a libro cespiti - fino al momento dell'eventuale riscatto - dovrebbe continuare ad essere effettuata dal concedente e non dall'utilizzatore.

In alternativa, se si accetta l'idea che anche fiscalmente (non solo contabilmente) il bene è passato nella "proprietà" dell'utilizzatore, il bene è iscritto nel libro cespiti dell'utilizzatore e in capo a que-



(ossia senza clausola di riscatto) possa essere qualificato *financial leasing* (o viceversa) adottando le regole IAS.

Come evidenziato in precedenza⁷, la disciplina relativa al *leasing* finanziario contenuta nel codice civile sembrerebbe adeguare la definizione interna a quella di *financial leasing* prevista dallo IAS 17. Si ritiene, tuttavia, che tale adeguamento riguardi solo l'informativa di bilancio circa gli effetti dell'eventuale adozione del metodo c.d. finanziario e sia, pertanto, esclusivamente formale. Secondo l'OIC, infatti, il contratto di locazione finanziaria si distingue da quello di locazione operativa per la presenza o meno della clausola di riscatto⁸. L'adozione di una formulazione aderente alla definizione IAS ad opera del novellato articolo 2427, n. 22, è coerente con lo spirito della disposizione di fornire informazioni "nel caso in cui" si fosse adottato il metodo finanziario (ossia il metodo, anche di individuazione, IAS).

In ultima analisi, occorrerebbe stabilire se le disposizioni fiscali⁹ riguardanti il leasing finanziario possano (o, meglio, debbano) essere applicate alle fattispecie contrat-

tuali qualificabili *financial leasing* secondo la definizione contenuta nello IAS 17, ovvero se – come affermato dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione 175/E del 12 agosto 2003 – occorra continuare a fare riferimento esclusivo ai contratti che prevedono l'opzione di acquisto finale del bene.

È parere di chi scrive che ai fini della qualificazione e del relativo trattamento fiscale, almeno limitatamente ai soggetti che adottano gli IAS/IFRS ed in assenza di una definizione normativa "fiscale" di leasing finanziario, debba prevalere il principio di derivazione sancito dall'articolo 83 del TUIR. D'altra parte, nessuna disposizione del testo unico (né del decreto legislativo 38 del 2005) sembra ostacolare tale affermazione. Anzi, una qualificazione esclusivamente "fiscale" del contratto potrebbe creare problemi di gestione a fronte di un'eventuale "doppia natura" civilistico/fiscale dello stesso¹⁰.

COSA SI DEDUCE NEL PROSPETTO EC?

Altra problematica di non poco conto riguarda un aspetto "filosofico" delle modifiche operate dal decreto legislativo n. 38 del

2005. Occorre, infatti, stabilire se l'articolo 102, comma 7 del TUIR¹¹, come modificato dal decreto citato, attribuisce rilevanza alla prevalenza della sostanza sulla forma ovvero se, al contrario, se ne disinteressa completamente. In questa seconda ipotesi, la norma dovrebbe essere interpretata nel senso di consentire "esclusivamente" la deducibilità del canone di locazione finanziaria (al ricorrere della condizione di durata minima), sia nel caso in cui questo sia superiore alla somma degli ammortamenti e degli interessi passivi imputati al conto economico in applicazione dello IAS 17¹², sia nel caso in cui il canone medesimo dovesse (in ipotesi) essere inferiore alle componenti negative imputate. In tale, seconda, seppur forse solo "scolastica" ipotesi, occorrerebbe apportare una variazione in aumento per la parte di costi imputati non deducibile perché eccedente il "limite" ammesso (stabilito dalla norma nell'importo relativo al canone contrattualmente stabilito e fatturato).

La lettura del dato testuale della disposizione farebbe propendere verso la soluzione appena evidenziata. Tale tesi, peraltro, avrebbe il vantaggio di non discriminare i

st'ultimo è rilevante il valore del bene ai fini del calcolo delle spese di manutenzione di cui all'articolo 102, comma 6, del TUIR. Quindi se sono spese di manutenzione ordinaria andranno dedotte nei limiti del 5% del valore di tutti i beni ammortizzabili, mentre se sono civilisticamente capitalizzate andranno nell'ammortamento. Se invece si vincola la deducibilità fiscale di tali spese alla proprietà giuridica, il bene è rimasto nella proprietà del concedente e queste spese devono essere trattate come spese su beni di terzi e ammortizzate durante il periodo di vita del rapporto di leasing.

⁷ Cfr. nota 2.

⁸ Cfr. OIC1, pag. 10.

⁹ In particolare, i novellati articoli 102, comma 7, e 109, comma 4, del TUIR.

¹⁰ Si pensi, ad esempio, al caso di un

contratto di leasing operativo (secondo la definizione di Banca d'Italia e della risoluzione n. 175/2003) privo di opzione finale di acquisto, che il concedente dovesse correttamente rappresentare in bilancio quale *financial leasing* in applicazione dello IAS 17. Non sembrano esistere, nell'ordinamento tributario, disposizioni che impongano o permettano di apportare variazioni al risultato di bilancio per dedurre, in assenza di un processo contabile di ammortamento dei beni (in *financial leasing*), la differenza tra la quota di ammortamento che si sarebbe calcolato sulla base delle aliquote di ammortamento previste dal D.M. 31.12.1988, e quella del piano di ammortamento finanziario. Infatti, la nuova formulazione dell'art. 102, comma 7 del TUIR, appare rivolta esclusivamente alle imprese conce-

denti che non adottano gli IAS ("l'impresa concedente che imputa a conto economico i relativi canoni" ...).

¹¹ Il quale prevede che "**indipendentemente dai criteri di contabilizzazione, per l'impresa utilizzatrice è ammessa la deduzione dei canoni di locazione a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2, in relazione all'attività esercitata dall'impresa stessa, se il contratto ha per oggetto beni mobili, e comunque con un minimo di otto anni ed un massimo di quindici anni se lo stesso ha per oggetto beni immobili**".

¹² Ai sensi dell'articolo 109, comma 4, lettera b), come modificato dal decreto legislativo n. 38 del 2005.



soggetti non IAS rispetto ai soggetti IAS e viceversa. Infatti, come espressamente previsto, è "independentemente dalla rappresentazione contabile" che si può dedurre il canone (la condizione che ricorra il requisito della durata minima). D'altra parte, accettare la tesi secondo cui l'ammortamento è la componente deducibile perché la sostanza (del contratto) porta a considerare il bene già "in proprietà", farebbe, estremizzando, ritenere paradossalmente che non sia più applicabile la disposizione che prevede una durata minima ai fini della deducibilità del "canone" di locazione finanziaria. Infatti, se si è in presenza di un contratto con cui si cede la "proprietà" di un bene, di quel bene è possibile dedurre l'ammortamento ai sensi dell'articolo 102, comma 1, senza incorrere nel limite di durata previsto dal successivo comma 7. L'ulteriore conseguenza sarebbe, sempre estremizzando, l'indeducibilità dello *spread* tra costi imputati a conto economico e canone di locazione finanziaria, che è - invece - proprio il *quid pluris* rispetto al dato contabile concesso agli utilizzatori che adottano gli IAS a seguito delle modifiche apportate dal decreto 38 all'articolo 109, comma 4, lettera b).

PUÒ UN SOGGETTO "NON IAS" ISCRIVERE IN CONTABILITÀ IL BENE (E DEDURRE I RELATIVI CANONI)?

L'ultima problematica che si vuole porre in luce è connessa alla possibilità (civilistica prima che fiscale) di utilizzare la rappresentazione contabile dell'operazione secondo il metodo finanziario e, contestualmente, mantenere la fiscalità prevista dalle disposizioni in commento per i soggetti che adottano gli IAS/IFRS, ovvero che non li adottano.

Ad esempio, nel caso di un soggetto utilizzatore che si avvale della facoltà sancita dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 8292 del 26 maggio 2003 di rappresen-

tare l'operazione di locazione finanziaria nella sua "natura sostanziale" senza tuttavia adottare gli IAS/IFRS¹³, è possibile concedere la deducibilità dei canoni come previsto dall'articolo 102, comma 6, e dall'articolo 109, comma 4, del TUIR?

In passato è stato escluso che possa avere rilevanza fiscale l'ammortamento su un bene non in proprietà (come nel caso del leasing) ed anche l'impossibilità di dedurre i canoni non preventivamente transitati al conto economico (come nel caso del leasing rappresentato con il metodo finanziario). Le disposizioni vigenti¹⁴ sembrerebbero condurre ad una soluzione che consente "a prescindere dalla modalità di contabilizzazione" la deduzione dei canoni. Anche se ci occorre sottolineare un problema riguardante la possibilità di attivare il prospetto EC per l'intero ammontare dei canoni stessi ovvero per l'ammontare delle differenze tra questi ultimi e ammortamenti civilistici (e interessi passivi) imputati¹⁵.

Il problema più rilevante è, tuttavia, a parere di chi scrive, di natura civilistica. Infatti, l'OIC 1, pur tenendo conto della sentenza appena citata, sembrerebbe orientato a negare la possibilità di rappresentare contabilmente l'operazione di locazione finanziaria secondo il metodo finanziario, in quanto ciò contrasterebbe con l'obbligo di adottare tutti gli IAS/IFRS e non solo (nei fatti, attraverso l'adozione di un metodo "identico" a quello ivi previsto) lo IAS 17.

¹³ Perché non obbligato, oppure per mancanza dei requisiti per l'adozione.

¹⁴ Come modificate dal decreto legislativo n. 38 del 2005.

¹⁵ La scelta porterebbe a diverse conseguenze, come è evidente, in termini di vincolo sulle riserve ex articolo 109, comma 4, del TUIR.

LA NUOVA LEGGE FALLIMENTARE E IL LEASING

Nelle more della pubblicazione degli atti del convegno, abbiamo predisposto un primo sommario resoconto relativo al Leasing Forum organizzato dall'Assilea il 24 febbraio 2006 avente ad oggetto "La nuova Legge Fallimentare e il Leasing".

RELATORI:

Umberto Apice

Sostituto Procuratore Generale Corte di Cassazione – Presidente Centro Studi di Diritto fallimentare e Societario di Roma

Renato Clarizia

Professore Ordinario di Istituzioni di Diritto Privato presso l'Università degli Studi di Roma Tre

Giuseppe Limitone

Giudice Delegato presso il Tribunale di Vicenza

Rosario Corso

Presidente Assilea

Alessandro Bolognini

Presidente della Commissione Legale Assilea

Fabrizio Marafini

Direttore Generale Assilea

Michele Vietti

Sottosegretario al Ministero dell'Economia

Il 24 febbraio u.s. si è tenuto presso la Società del Giardino di Milano un convegno organizzato dall'Assilea avente per oggetto la nuova Legge Fallimentare, con particolare riferimento agli impatti che tale riforma avrà sull'attività di Locazione Finanziaria in Italia.

I lavori sono stati aperti dal Presidente dell'Associazione **Rosario Corso** il quale ha colto nella numerosità delle società di leasing partecipanti al Convegno un chiaro segnale delle forti aspettative del



settore acchè la nuova formulazione dell'art. 72-*quater*, costituendo una norma di diritto positivo, possa porre finalmente fine alla necessità di dover qualificare il contratto di leasing sulla base di presunte analogie con altre fattispecie tipiche, chiudendo così l'impropria applicazione dell'art. 1526 c.c..

A tal proposito, il Direttore Generale dell'Assilea, l'ing. **Fabrizio Marafini** ha sottolineato la portata storica della Riforma che, seppure possa da taluni essere considerata come un "bicchiere mezzo vuoto o mezzo pieno" per la mancata risoluzione di importanti questioni (quali ad esempio quelle penali), sancisce nel caso specifico della locazione finanziaria una cornice di riferimento sistematica e esaustiva che appare in grado di colmare una lacuna legislativa foriera in passato di gravi danni economici e disagi operativi agli operatori.

Proprio a partire dall'analisi riferita in uno specifico Leasing Forum del 2001 sui danni causati alle società di leasing dalla preesistente situazione di incertezza normativa, l'Avv. **Alessandro Bolognini**, Presidente della Commissione Legale Assilea, ha ricordato l'importanza della qualificazione della locazione finanziaria e la conseguente necessità – almeno in passato – di evidenziare la natura finanziaria della stessa e la prevalenza dell'aspetto del "godimento" rispetto alla funzione traslativa o di scambio in modo tale da poter giustificare il ricorso all'applicazione analogica dell'art. 1458 c.c. rispetto a quella dell'art. 1526 c.c..

Partendo dal presupposto secondo il quale la volontà del legislatore sia stata quella di risolvere le suddette incertezze normative, l'attuale formulazione dell'art. 72-*quater* dovrà necessariamente essere interpretata in chiave "univoca", visto che nel testo della norma si parla esclusivamente di "contratto di locazione finanziaria" senza

riproporre la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo che in passato è stata alla base delle citate incertezze giurisprudenziali.

Il sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione Dr. **Umberto Apice** ha suddiviso il suo intervento in due parti: la prima riguardante la riforma della disciplina sui rapporti giuridici pendenti nel fallimento; la seconda riguardante le eventuali incertezze nella determinazione dell'*an* e del *quantum* nell'insinuazione nello stato passivo da parte della società concedente.

Con riferimento alla prima questione il Consigliere Apice ha ricordato come in passato la locazione finanziaria non fosse inequivocabilmente disciplinata dal Legislatore nell'ambito degli effetti del fallimento sui rapporti giuridici pendenti; a riprova di ciò il sostituto procuratore generale ha richiamato la sentenza 9 aprile 2003, n. 5552, con la quale la Cassazione aveva stabilito che il fallimento della società di leasing produce l'effetto di sospendere i contratti di locazione finanziaria pendenti in attesa della decisione del curatore di subentrarvi o di sciogliersi dagli stessi, alla stregua di quanto previsto dall'originaria formulazione dell'art. 72 l. fall. dettato in materia di vendita non ancora eseguita ed assunta a norma generale. La sentenza n. 5552/03, come è facile immaginarsi, fece molto discutere, soprattutto perché riaprì un problema mai definitivamente sopito riguardo alle cartolarizzazioni dei crediti derivanti dalle operazioni di locazione finanziaria, ossia quello del rischio di scioglimento dai contratti da parte del curatore in caso di fallimento dell'*Originator*. Tali preoccupazioni, condivise dallo stesso Consigliere Apice ed espresse da molte società di *rating*, sono state successivamente del tutto fugate dal Governo che, con l'art. 7 del d.l.

24 dicembre 2003 convertito nella legge n. 45 del 26 febbraio 2004, ha sancito in modo inequivocabile la tutela dei diritti acquisiti dall'utilizzatore nel caso – seppur remoto – di fallimento della società concedente.

Con riguardo al fallimento dell'utilizzatore l'art. 72-*quater* recepisce il principio generale della sospensione del contratto di locazione finanziaria in attesa della decisione del curatore di subentrare o sciogliersi dallo stesso.

Per quanto attiene alla procedura di insinuazione allo stato passivo nell'ipotesi di scioglimento del contratto il Consigliere Apice, nell'evidenziare che il Legislatore delegato utilizza sia l'espressione "*credito residuo in linea capitale*" che "*credito vantato alla data del fallimento*", pone la questione sulla eventuale coincidenza dei due termini. A tal riguardo una possibile risposta sembrerebbe rinvenirsi nella disciplina fallimentare prevista per il credito infruttifero e la cristallizzazione dei crediti e, per quanto attiene alla questione temporale dell'ammissione del credito al passivo, nella richiesta di ammissione al passivo con riserva per la determinazione del credito da inoltrare contestualmente alla richiesta di restituzione del bene.

Il sostituto Procuratore Generale Dr. Apice ha espresso, quindi, nei riguardi della specifica disciplina sulla locazione finanziaria contenuta nella recente riforma fallimentare, un giudizio sostanzialmente positivo, riconoscendo alla stessa il merito di aver mosso un passo fondamentale verso il superamento di quella incertezza normativa e giurisprudenziale che ha portato in passato a dover individuare caso per caso la causa del contratto in modo da poterlo qualificare come "di godimento" ovvero "traslativo" e, in quest'ultima ipotesi, applicare l'art. 1526 in funzione di ripristino del sinallagma contrattua-



le che invece, nella volontà del legislatore della riforma, viene ripristinato attraverso la previsione secondo la quale *"in caso di scioglimento del contratto, il concedente ... è tenuto a versare alla curatela l'eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene stesso rispetto al credito residuo ..."*.

Ed è proprio in questa stessa direzione di superamento della necessità di mantenere la suddetta divisione tra leasing "di godimento" e "traslativo" che si muove l'operato dei lavori parlamentari a conclusione dei quali si è addivenuto alla eliminazione dal 4° comma dell'inciso relativo al *leasing traslativo* presente nei lavori preparatori della Commissione parlamentare.

Un altro importante spunto avanzato dal Consigliere Apice riguarda la sorte dei canoni scaduti e non pagati prima della data del fallimento, in caso di decisione del curatore di subentrare nel contratto di leasing; in questo caso viene avanzata una interpretazione per cui la curatela subentra in tutti gli obblighi, comprese le morosità pregresse, in analogia con quanto previsto per i contratti di assicurazione e di somministrazione.

Da ultimo, il Consigliere Apice si è interrogato sulla utilità del richiamo all' *articolo 67, terzo comma, lettera a)* per le somme già riscosse; la conferma dell'esclusione della revocatoria fallimentare per i canoni di locazione finanziaria sembra essere importante non tanto perché ribadisce un concetto già assimilato, ma in quanto rafforza il principio per cui quello di locazione finanziaria è da considerare a tutti gli effetti un contratto di durata con causa di finanziamento.

L'intervento del Giudice Delegato presso il Tribunale di Vicenza Dr. [Giuseppe Limitone](#) si è soffermato sulla questione della data certa del contratto di leasing. Il Dr. Limitone ha ribadito che la que-

stione dell'opponibilità della data di una scrittura privata si pone nei confronti dei terzi mentre l'oggetto della tutela non è costituito dal documento cartaceo (timbro postale, scritture contabili, autoprestazione) bensì dalla scrittura ivi contenuta, rilevando in questo contesto la valenza del rogito notarile e della registrazione dell'atto c/o gli Uffici delle Entrate.

Sempre dalla sua esperienza di giudice delegato, il Dr. Limitone ha suggerito di non agire con azione di rivendica per evitare un più gravoso regime probatorio (*doppia prova*: diritto di proprietà e data certa dell'atto) ma di procedere con domanda di restituzione (art. 103 LF) in quanto solo quest'ultima consente di avvalersi del regime probatorio previsto dall'art. 621 c.p.c. e quindi della prova per testi.

L'importanza della formulazione del nuovo art. 72-*quater* è stata infine ribadita anche dal Prof. [Renato Clarizia](#), il quale ne ha sottolineato la sua valenza non solo in quanto in grado di disciplinare una fase patologica del contratto ma anche, e forse soprattutto, in quanto finalmente capace di fornire dei saldi criteri di qualificazione giuridica di quella fattispecie complessa che risponde al nome di operazione di locazione finanziaria, la cui autonomia tipologica e causa di finanziamento risultano essere state finalmente confermate dall'orientamento del legislatore.

Durante il corso dei lavori è intervenuto in collegamento telefonico l'onorevole [Michele Vietti](#), giustamente definito dal Presidente Corso come "l'autore della riforma", di fatto il regista unico dell'iter legislativo della Riforma della Legge Fallimentare vista anche la sua doppia veste di Sottosegretario alla Giustizia prima ed in qualità di Sottosegretario all'Economia poi.

Secondo l'onorevole Vietti la nuova riforma fallimentare, seppur in talune parti incompleta, si pre-

senta, per il sistema economico italiano e per il settore della locazione finanziaria in particolare, come "la migliore delle riforme possibili". Le ragioni della scelta di arrivare comunque ad una riforma seppur parziale, risiedono nella necessità di ammodernare il sistema di regole per far sì che gli effetti dello stato di crisi delle aziende potessero limitare i danni arrecati a tutto il sistema.

L'esigenza di fondo è dunque soprattutto economica ed è in questa ottica che è necessario inquadrare anche la formulazione del nuovo art. 72-*quater* che si pone come uno strumento per dare certezze e garantire la stabilità delle relazioni nell'ambito di un settore – quello del leasing – ormai fondamentale per il sostegno delle politiche di investimento del nostro Paese.

PMI E INVESTIMENTI NEGLI UK

A novembre 2005, sono stati pubblicati i risultati di un'indagine condotta, nell'estate 2005, dalla FLA (Finance and Leasing Association) e dall'FPB (The Forum of Private Business) tramite l'analisi di 785 questionari compilati da imprese di piccole e medie dimensioni (d'ora in avanti PMI) inglesi appartenenti ai diversi settori economici. Anche nel Regno Unito, infatti, le PMI vengono definite come "la sala macchine" e la forza trainante della crescita economica e dell'innovazione. La scelta e il finanziamento degli investimenti è ovviamente cruciale per questa tipologia di imprese e lo studio citato mira proprio a delineare le decisioni e i fabbisogni di



investimento delle PMI, nonché le loro modalità di finanziamento.

La composizione del campione delle imprese che hanno partecipato all'indagine divise per classi dimensionali (in termini di numero di dipendenti) è presentata nella fig.1 e mostra una netta prevalenza nell'indagine delle imprese di piccole dimensioni (da 1 a 4 dipendenti) che rappresentano da sole circa il 36,4% del campione.

In una domanda del questionario veniva chiesto, in particolare, quale fosse stata la composizione degli investimenti mobiliari effettuati negli ultimi 12 mesi in termini di modalità di finanziamento e fascia d'importo dell'investimento. A fini di questa analisi il leasing, il renting e l'hire-purchase¹ sono stati considerati come una categoria unica di modalità di finanziamento, alternativa all'autofinanziamento e al finanziamento bancario (fig. 2). Una prima osservazione che si può fare analizzando i risultati con riferimento a questa specifica domanda, è che per gli investimenti inferiori alle 100.000 sterline (145.730 euro al cambio corrente di 0,6862) la percentuale finanziata tramite prestito bancario è sempre inferiore a quella finanziata con contratti leasing/renting/hire-purchase. Per gli investimenti d'importo compreso tra le 25.000 e le 100.000 sterline, queste ultime tipologie di finanziamento hanno un ruolo predominante ed un peso pari al 52,9%.

Figura 1 - Composizione del campione per classe dimensionale (in termini di numero di dipendenti)





Figura 2 - Tipo di finanziamento usato in base alla fascia d'importo del bene (valori in percentuale)



¹ Nel Regno Unito l'hire-purchase è un contratto per molti versi simile al leasing finanziario così come viene inteso in Italia. Tale forma contrattuale infatti - contrariamente a quanto avviene per i contratti di "leasing" in senso stretto propri del sistema anglosassone - si caratterizza per la presenza di un'opzione finale d'acquisto generalmente d'importo irrisorio rispetto al valore di mercato del bene.

Fonte: "SMEs and Capital Investment"; FLA & FPB; novembre 2005



Le tipologie di beni per i quali è stata rilevata la maggiore incidenza di Leasing/Renting/Hire-Purchase sono quelle dei veicoli commerciali e industriali (48,8%), delle autovetture (45,7%) e dei carrelli elevatori (40,5%) (tab. 1).


Andando ad analizzare i maggiori vantaggi legati alle diverse tipologie di finanziamento utilizzate, emerge come il Leasing/Renting e l'HP si caratterizzano rispetto ai tradizionali finanziamenti bancari, per la bassa pressione che esercitano sul cash flow aziendale e per la flessibilità del finanziamento (fig. 2).

Tab. 1 - Tipo di finanziamento utilizzato per l'acquisto di un bene

	prestito bancario	acquisto diretto	leasing/renting/ HP	non so
Veicoli commerciali e industriali	9,1%	31,4%	48,8%	10,7%
Autovetture	9,1%	41,7%	45,7%	3,5%
Carrelli elevatori	3,6%	40,5%	40,5%	15,5%
Altro	14,5%	59,0%	19,2%	7,2%
Attrezzature per la vendita	15,6%	26,7%	17,2%	40,0%
Fotocopiatrici	4,8%	74,8%	16,9%	3,6%
Telecomunicazioni	0,0%	79,1%	16,9%	3,9%
Macchinari strumentali	4,8%	76,4%	13,9%	4,8%
Attrezzature per la sicurezza	4,4%	74,1%	13,3%	8,1%
Sistemi di trazione dei veicoli	5,7%	54,7%	13,2%	26,4%
Attrezzature per l'edilizia	1,8%	58,9%	12,5%	26,8%
Attrezz. per la gestione dei rifiuti	3,2%	73,0%	9,5%	14,3%
Periferiche multi-funzionali	1,9%	83,3%	6,6%	8,1%
Hardware	7,0%	85,1%	5,9%	1,9%
Stampanti	3,9%	88,7%	5,8%	1,7%
Software	3,7%	89,7%	4,6%	2,0%
Presse per la stampa	7,1%	35,7%	3,6%	53,6%

Fonte: "SMEs and Capital Investment"; FLA & FPB; novembre 2005

Figura 2 - Vantaggi legati all'utilizzo delle diverse tipologie di finanziamento degli investimenti (percentuale delle risposte concentrate nella fascia di punteggio più alto)



Fonte: "SMEs and Capital Investment"; FLA & FPB; novembre 2005



IL LEASING AL SETTORE DELLE IMPRESE ARTIGIANE

Il "Rapporto sul credito e sulla ricchezza finanziaria delle imprese artigiane" pubblicato da Artigiancassa con cadenza annuale, e giunto alla sua decima edizione, fornisce il quadro statistico delle principali grandezze riguardanti il credito alle imprese artigiane e il risparmio finanziario, a livello sia nazionale che regionale, e costituisce per il nostro Paese un patrimonio consolidato nel campo degli studi e delle ricerche sull'artigianato.

Anche nell'edizione 2005 sono state analizzate sia la numerosità del comparto, sia la sua consistenza ed il peso percentuale dei finanziamenti diretti alle imprese artigiane rispetto al totale dei finanziamenti bancari.

Il numero complessivo delle imprese artigiane nel 2004 è cresciuto rispetto al 2003 di 18.178 unità, confermando un peso pari al 24,5% sul totale delle piccole imprese (tab.1), che, come è noto, costituiscono la maggioranza delle impre-

se italiane.

È tuttavia interessante osservare come il settore artigiano sia caratterizzato, rispetto all'universo delle piccole imprese, per un'incidenza dei finanziamenti superiore a quella della consistenza numerica e pari in media al 33,4%, indice - presumibilmente - di una maggiore capacità di investimento e di ricorso al credito rispetto alle altre imprese di piccola dimensione. La Regione Marche è stata quella con la percentuale maggiore in favore del comparto artigiano, con il 46,1% dei finanziamenti complessivi alle piccole imprese, ad esso destinati.

Nel periodo 1997-2004, i finanziamenti bancari diretti alle imprese artigiane sono cresciuti in media del 5,9% annuo, passando da 38,2 miliardi di euro nel 1997 a 54 miliardi di euro nel 2004 (fig.1), di cui 46 miliardi di euro sono localizzati nelle Regioni del Centro-Nord che assorbono oltre l'85% dei finanziamenti artigiani complessivi. L'importo medio del finanziamento per singola impresa artigiana è stato di 36.900 euro, con un'ampia forbice tra Centro Nord (42.500 euro per impresa) e Mezzogiorno (21.100 euro, meno della metà). Gli importi

medi unitari più elevati si registrano in Trentino Alto Adige (88.700 euro) e nelle Marche (61.100 euro), quelli più ridotti in Campania (13.400 euro) e Lazio (16.800 euro).

In rapporto ai finanziamenti totali del sistema, tuttavia, la quota artigiana ha fatto registrare nel periodo considerato una contrazione, passando dal 5,9% del 1997 al 4,7% del 2004 (l'anno scorso era il 4,8%), ulteriormente evidenziata a livello di macro aree. Anche nel 2004, l'ammontare del credito concesso al settore artigiano ha fatto registrare una crescita (+3,1%) inferiore a quella delle PMI (+5,2%), mentre si è registrata nel periodo una forte contrazione dei finanziamenti alle imprese di maggiore dimensione (-37,7%). Per quanto concerne la qualità del credito erogato alle imprese artigiane su scala nazionale, il 50,5% dei finanziamenti bancari alle imprese artigiane è a medio-lungo termine. Analizzando infatti le serie storiche dal 1997 al 2004, si nota una diminuzione pressoché costante (ad eccezione del biennio 1999-2000) della percentuale dei finanziamenti artigiani a breve termine sul totale, con la corrispondente crescita di

Tab. 1 - Finanziamenti bancari alle piccole e medie imprese (consistenze al 31.12.2004 in milioni di euro)

	Finanziamenti bancari (milioni di euro)	Var. % 2004/2003	Numero delle imprese	Var. % 2004/2003	Incidenza % sui finanziamenti di (C)	Incidenza % sul numero di (C)
A) Imprese Artigiane	54.000	3,1%	1.462.747	1,3%	33,4%	24,5%
B) Altre piccole imprese	107.720	5,4%	4.501.584	1,8%	66,6%	75,5%
C) Totale piccole imprese (fino a 50 addetti)	161.720	4,6%	5.964.331	1,7%	100,0%	100,0%
D) Medie imprese (fino a 250 addetti)	173.280	5,7%	28.856	-18,6%	-	-
E) P.M.I.	335.000	5,2%	5.993.187	1,6%	-	-
F) Altre imprese	480.366	-37,7%	4.562	26,5%	-	-
G) Totale imprese	1.150.366	5,5%	5.997.749	1,6%	-	-


Fonte: Stime Artigiancassa su dati Banca d'Italia, ABI, Istat e InfoCamere.



quelli a medio e lungo termine. In particolare, sul totale di 54.000 milioni di euro, la quota a breve termine si commisura a 26.730 milioni di euro e quella a medio-lungo termine a 27.270 milioni di euro. Si è pertanto verificato il "sorpasso" del credito a medio-lungo termine rispetto a quello a breve, alla fine di un processo evolutivo che ha portato, fra il 1997 e il 2004, alla riduzione progressiva della quota a breve termine dal 63,7% al 49,5%.

Dal punto di vista territoriale, l'incidenza dei finanziamenti a breve termine sul totale dei finanziamenti è stata del 49,1% nelle Regioni del Centro-Nord e del 51,9% nelle Regioni del Mezzogiorno. A livello regionale, nel Centro-Nord l'incidenza più bassa si è registrata in Liguria (43,5%), la più alta nel Lazio (54,6%); nel Mezzogiorno la più bassa è stata registrata in Abruzzo (47,5%), la più alta in Calabria (59,7%). Relativamente alle diverse tipologie dimensionali (tab.2), sulla base delle consistenze in essere al 31/12/2004, si stima, a livello nazionale, che destinatari della quota più consistente dei finanziamenti bancari (52,5%) siano state le

Figura 1 - Finanziamenti bancari alle imprese artigiane (consistenze in miliardi di euro)



Fonte: Stime Artigiancassa su dati Banca d'Italia.

imprese artigiane di medie dimensioni, ovvero quelle con un numero di addetti compreso nell'intervallo 6 - 19, nonostante rappresentino solo il 9,5% del complessivo comparto degli artigiani. Sul piano territoriale, a condurre a tale risultato sono stati i finanziamenti bancari concessi nelle regioni del Centro/Nord, dove del resto è più elevata la presenza di imprese artigiane. Le imprese fino a 5 addetti, pur rappresentando

l'89,8% del totale, hanno totalizzato il 42,0% del totale dei finanziamenti.

Nelle regioni del Mezzogiorno invece, analizzando la ripartizione dei finanziamenti bancari alle imprese artigiane per tipologia di impresa, si osserva come le imprese artigiane destinatarie della quota più rilevante dei finanziamenti bancari siano state quelle con una struttura dimensionale fino a 5 addetti. Questo dato conferma

Tab. 2 - Finanziamenti bancari alle imprese artigiane ripartite per tipologia dimensionale (consistenza al 31/12/2003 in milioni di euro)

	imprese fino a 5 addetti	imprese con 6-19 addetti	imprese con oltre 19 addetti	totale finanziamenti	N. imprese per distribuzione territoriale	incidenza % del n. imprese sul totale
Centro/Nord	17.838	25.739	2.423	46.000	1.083.466	74,1
Mezzogiorno	4.859	2.608	536	8.000	379.281	25,9
Italia	22.694	28.347	2.959	54.000	1.462.747	100,0
Inc. % sul totale finanziamenti	42,0	52,5	5,5	100,0	-	-
N. imprese per tipologia	1.313.160	139.690	9.897	-	1.462.747	-
Incidenza % sul totale	89,8	9,5	0,7	-	100,0	-

Fonte: Stime Artigiancassa su dati Banca d'Italia, ABI, Istat e InfoCamere.



la presenza nelle regioni meridionali di imprese artigiane caratterizzate da una struttura dimensionale abbastanza limitata, ma comunque in linea con la composizione tipologica dimensionale rilevata a livello nazionale.

L'importo dei finanziamenti artigiani di leasing è stato stimato nel 2004 a 4.100 milioni di euro, pari al 6,4% dei finanziamenti totali, facendo registrare ancora una leggerissima (-0,2 punti percentuali) diminuzione dell'indice rappresentativo dell'incidenza del leasing alle imprese artigiane sul totale delle consistenze leasing. Mentre i finan-

ziamenti bancari diretti alle imprese artigiane si concentrano maggiormente nelle regioni del Centro/Nord, dove maggiore è il numero di imprese artigiane, per i finanziamenti in leasing non si rileva lo stesso tipo di correlazione (tab.3).

Analizzando, infatti, l'incidenza del leasing nel settore dell'artigianato, si rileva che è nelle regioni del Mezzogiorno dove, nonostante vi sia un volume minore di crediti artigiani rispetto al Centro/Nord, maggiore è la percentuale di contratti stipulati con le imprese artigiane (11,7%). In particolare, l'utilizzo

maggiore del leasing si registra in Puglia (23,1%), Sardegna (18,9%) e Marche (12,7%).

La ragione di tale distribuzione territoriale è probabilmente dovuta all'utilizzo dello strumento leasing in stretto abbinamento con le eventuali specifiche agevolazioni per le imprese artigiane. Sul totale del credito bancario destinato al settore artigiano, la quota agevolata ammonta a 3.310 milioni di euro, pari al 6,1% del totale. Nel Mezzogiorno questa quota sale al 12,0%, più del doppio rispetto a quella del Centro/Nord, pari al 5,1%. Le punte massime di agevolazione

Tab. 3 - Impieghi al 31/12/2004 (consistenze in milioni di euro)

Regioni	Leasing totale (A)	Leasing alle imprese artigiane (B)	Incidenza % (B/A)	Impieghi bancari (C)	di cui alle imprese artigiane (D)	incidenza % (D/C)
Piemonte	5.266	580	11,0	86.543	4.420	5,1
Valle d'Aosta	139	10	7,2	2.229	140	6,3
Lombardia	20.700	1.280	6,2	339.273	11.830	3,5
Liguria	1.130	80	7,1	21.656	1.080	5,0
Trentino Alto Adige	1.731	110	6,4	27.143	2.420	8,9
Veneto	9.414	320	3,4	105.044	7.470	7,1
Friuli Venezia Giulia	1.643	55	3,3	23.754	1.390	5,9
Emilia Romagna	7.547	380	5,0	109.831	6.820	6,2
Toscana	4.056	240	5,9	76.581	4.430	5,8
Marche	2.210	280	12,7	29.416	3.130	10,6
Umbria	605	55	9,1	13.825	1.240	9,0
Lazio	4.411	80	1,8	150.914	1.630	1,1
TOTALE CENTRO/NORD	58.852	3.470	5,9	986.209	46.000	4,7
Abruzzo	818	88	10,8	15.470	1.010	6,5
Molise	89	7	7,9	2.900	180	6,2
Campania	1.590	80	5	43.498	1.040	2,4
Puglia	864	200	23,1	31.598	1.910	6,0
Basilicata	87	10	11,5	4.833	340	7,0
Calabria	348	40	11,5	12.052	770	6,4
Sicilia	832	65	7,8	37.124	1.660	4,5
Sardegna	740	140	18,9	16.682	1.090	6,5
TOTALE MEZZOGIORNO	5.368	630	11,7	164.157	8.000	4,9
TOTALE ITALIA	64.220	4.100	6,4	1.150.36	54.000	4,7

Fonte: Stime Artigiancassa su dati Banca d'Italia.



si registrano in Sardegna (39,2%) e Puglia (11,8%), quelle minime in Trentino Alto Adige (0,8%) Toscana (2%), Veneto e Sicilia (4,0%). Tale andamento è dovuto alla maggiore incidenza, nelle regioni meridionali, delle politiche di incentivazione per lo sviluppo delle aree economicamente più arretrate (tab. 4).

Entrando nel dettaglio dei finanziamenti artigiani per provincia – omettendo da queste considerazioni i finanziamenti agevolati – notevoli differenze si rilevano anche all'interno delle quattro macro-aree geografiche in cui può essere suddiviso il territorio nazionale. Nel Nord Ovest il valore del rapporto

leasing/credito a medio-lungo termine va dal 6,0% registrato a La Spezia al 47,4% registrato a Verbania, seguita da Torino con un valore del rapporto pari a 38,3%. Nel Nord-Est particolarmente bassa è l'incidenza del leasing nel comparto dell'artigianato rispetto ai finanziamenti bancari a medio/lungo termine, dal momento che solo le province di Modena, Bologna, Reggio Emilia e Pordenone hanno fatto registrare un rapporto leasing/credito a medio/lungo termine superiore al dato medio nazionale (14,0%). Anche per il centro si registra un dato medio inferiore a quello nazio-

nale, a causa soprattutto della scarsa incidenza del leasing artigiano nella provincia di Roma, dove per altro molto elevata è la consistenza dei finanziamenti bancari caratterizzati da un orizzonte temporale medio/lungo. Infine nel Meridione, escludendo le province in cui i finanziamenti sono inferiori a 100 milioni di euro, il valore più elevato del rapporto leasing/credito a medio/lungo termine si registra a Sassari; superiore al dato medio nazionale è comunque il valore medio assunto dal rapporto in esame per l'intera area del Meridione.

Tab. 4 - Impieghi al 31/12/2004 (consistenze in milioni di euro)

Regioni	Impieghi bancari alle imprese artigiane (A)	Quota agevolata (B)	Rapporto % (B/A)
Piemonte	4.420	397	9,0
Valle d'Aosta	140	8	5,7
Lombardia	11.830	595	5,0
Liguria	1.080	80	7,4
Trentino Alto Adige	2.420	19	0,8
Veneto	7.470	300	4,0
Friuli Venezia Giulia	1.390	87	6,3
Emilia Romagna	6.820	339	5,0
Toscana	4.430	90	2,0
Marche	3.130	300	9,6
Umbria	1.240	60	4,8
Lazio	1.630	75	4,6
TOTALE CENTRO/NORD	46.000	2.350	5,1
Abruzzo	1.010	79	7,8
Molise	180	17	9,4
Campania	1.040	67	6,4
Puglia	1.910	225	11,8
Basilicata	340	17	5,0
Calabria	770	62	8,1
Sicilia	1.660	66	4,0
Sardegna	1.090	427	39,2
TOTALE MEZZOGIORNO	8.000	960	12,0
TOTALE ITALIA	54.000	3.310	6,1

Fonte: Stime Artigiancassa su dati Banca d'Italia.



NOVITA' EDITORIALI: LEASING AZIONARIO, SU AZIENDE E SU MARCHI

“L’innovazione finanziaria comporta la costante creazione di nuovi prodotti e servizi e coinvolge a pieno titolo anche il leasing, che rappresenta uno dei segmenti più flessibili e innovativi. In questo contesto si collocano prodotti come il leasing azionario, su aziende o su marchi, che rispondono a esigenze sempre più sofisticate da parte di utenti e operatori specializzati e si dimostrano particolarmente utili nell’attuale contesto di sviluppo dell’Italia.”

Con queste parole di presentazione il **Presidente di Assilea dr. Rosario Corso** inquadra il tema del leasing azionario, su aziende e su marchi, evidenziandone lo stretto collegamento con le possibilità di sviluppo del nostro paese.

“Il **Leasing azionario, su aziende e su marchi**” si propone di individuare i fattori critici di successo dei nuovi modelli di business dell’impresa finanziati con formule di leasing innovative, che possono accompagnare l’impresa verso lo sviluppo e la creazione durevole di valore.

Con un approccio aperto alle novità (Basilea 2, IAS 17, riforma fallimentare) ed un taglio interdisciplinare, il volume è stato curato da **Roberto Moro Visconti**, docente di finanza aziendale presso la Facoltà di Economia dell’Università Cattolica di Milano, **Gaetano De Vito**, esperto fiscale de “Il Sole 24 Ore” e dal responsabile dei Servizi di Consulenza di Assilea, **Gianluca De Candia**.

Quest’ultimo, in particolare, nel quotidiano contatto con banche

ed intermediari finanziari operanti nel settore del leasing, ha avuto modo di constatare il crescente interesse degli operatori per queste nuove forme di finanziamento, testimoniando la sua esperienza *operativa* nella redazione di questo libro.

I vantaggi fiscali del leasing azionario, la tutela del Made in Italy

operata attraverso il ricorso al sale and lease back su marchi e la versatilità del sale and lease back su azienda sono temi, trattati in questo prezioso volume, che illuminano un percorso fino ad oggi oscuro e che lasciano intravedere il ruolo da protagonista che potrebbe svolgere il leasing negli anni a venire.

Titolo	Il Leasing azionario su aziende e su marchi
Autori	Roberto Moro Visconti, Gaetano De Vito, Gianluca De Candia
Prezzo	25,00 euro
Anno	2006
Editore	Edibank

VITA ASSOCIATIVA

TURN-OVER NEL CONSIGLIO ASSILEA

Nel corso della riunione del 24 febbraio u.s., sono stati deliberati i seguenti avvicendamenti:

- **Paolo Alberto De Angelis, A.D.** Fineco Leasing e Vice Direttore Generale di MCC, in sostituzione del consigliere e Vice Presidente **Mario Giannini**, resosi dimissionario a seguito dell’assunzione di un nuovo incarico nel gruppo Capitalia;
- **Franco Augusto**, in rappresentanza di GE Capital Servizi Finanziari, in sostituzione del consigliere e Vice Presidente **Federico Tasso**, che ha lasciato la società per assumere un altro incarico al di fuori del gruppo.

Inoltre, **Roberto Fouqué** – Direttore Centrale Affari Generali e membro del Comitato Direttivo della BNP LeaseGroup - è stato nominato consigliere supplente di **Denis Delespaul**.

ATTIVITA' ASSILEA
febbraio 2006

CIRCOLARI*

Serie Leasing Agevolato

n. 4 dell'1 febbraio L. 488/92. Ripresentazione domande non ammesse nei bandi precedenti.

n. 5 dell'1 febbraio Regione Toscana - Modifica al Regolamento leasing Artigiancassa.

n. 6 del 14 febbraio L. 488/92 Artigianato - Incontro informativo

Serie Fiscale

n. 3 del 10 febbraio Anagrafe tributaria, accertamenti bancari e finanziari

n. 4 del 15 febbraio Modifica alla disciplina fiscale del leasing immobiliare. Chiarimenti ministeriali

n. 5 del 27 febbraio Anagrafe tributaria, accertamenti bancari e finanziari. PROROGA DEI TERMINI

Serie Leasing Forum

n. 4 del 9 febbraio Corso di Formazione "La valutazione del Rischio nel Leasing: dalla vendita all'analisi" del 9 e 10 marzo 2006.

Serie Legale

n. 7 dell'1 febbraio Questionario sui prodotti assicurativi offerti nell'ambito dell'operatività del leasing

n. 8 del 2 febbraio PRIVACY-Autorizzazioni generali del Garante concernenti il trattamento dei dati sensibili e giudiziari

n. 9 del 3 febbraio Disposizioni per contrastare il terrorismo internazionale

n. 10 del 7 febbraio Disciplina della locazione finanziaria come rapporto giuridico pendente nella riforma organica delle procedure concorsuali

n. 11 del 10 febbraio Anagrafe tributaria, accertamenti bancari e finanziari

n. 12 del 16 febbraio Codice delle Assicurazioni. Comunicazione interpretativa dell'ISVAP

n. 13 del 23 febbraio Disposizioni per contrastare il terrorismo internazionale

n. 14 del 27 febbraio Anagrafe tributaria, accertamenti bancari e finanziari. PROROGA DEI TERMINI

Serie Tecnica

n. 3 dell'8 febbraio Benchmarking sulla Matrice di Vigilanza - Rilevazione dati "base 3" (31.12.2005)

n. 4 del 16 febbraio Schemi e regole di compilazione dei bilanci IAS individuali e consolidati per le banche e società finanziarie vigilate

Lettere circolari

n. 2 del 3 febbraio Andamento dell'economia nel 2005

n. 3 dell'8 febbraio Rilevazione sull'outstanding al 31.12.2005

n. 4 del 28 febbraio Statistiche territoriali Assilea

RIUNIONI COMMISSIONI E
GRUPPI DI LAVORO

1.02.2006 **Gruppo di lavoro Progetto "Regione Lombardia - Assilea"** - Milano, presso la sede di Sanpaolo Leasing S.p.A., con collegamento in videoconferenza con la sede dell'Assilea in Roma.

3.02.2006 **Riunione Tavolo di lavoro ristretto "Osservatorio Immobiliare"** - Milano, presso la sede di Selmabipiemme Leasing S.p.A. - in cui è stata predisposta la struttura dell'archivio delle quotazioni immobiliari leasing, finalizzato alla costituzione di un osservatorio immobiliare permanente.

9.02.2006 **Riunione Gruppo di lavoro misto Commissioni Studi e Statistiche di mercato, BDCR, Risk Management** - Roma, presso la sede di Assilea, in cui sono state discusse una serie di possibili integrazioni/modifiche all'attuale struttura della BDCR al fine di poter effettuare direttamente su quella banca dati un'analisi sui beni ex-leasing venduti e passati a perdita e sulla rischiosità dei canali di vendita.

15.02.2006 **Riunione Gruppo di lavoro "MCC"** - Roma, presso la sede del Mediocredito Centrale, in Via Piemonte, 51.

17.02.2006 **Riunione Tavolo di lavoro ristretto Perizie Leasing-OMI Agenzia del Territorio** - Milano, presso la sede di Sanpaolo Leasing S.p.A. - in cui sono stati condivisi gli schemi delle perizie immobiliari Assilea e gli elementi da inserire nel modello di scoring del leasing immobiliare.

23.02.2006 **Riunione Tavolo di lavoro ristretto Perizie Leasing-OMI Agenzia del Territorio** - Milano, presso la sede di Selmabipiemme Leasing S.p.A.

PARERI*

SERIE FISCALE

n. 1 del 9 gennaio Trattamento IVA di un'operazione di leasing avente ad oggetto un fabbricato contenente alcune unità immobiliari delle quali una parte destinata ad uso abitativo

n. 2 del 17 febbraio Disciplina civilistica e fiscale applicabile ad una operazione di cessione in blocco di contratti di locazione finanziaria a due banche appartenenti al medesimo gruppo del cedente

SERIE LEGALE

n. 1 del 20 febbraio Modalità di applicazione al leasing del D. Lgs. 20 giugno 2005 n. 122 sulla tutela degli acquirenti degli immobili da costruire

* disponibili sul sito internet
chiuso in redazione il 27 marzo 2006
pubblicato sul sito internet il 28 marzo 2006
in allegato il Supplemento n. 37 "Delphi leasing"